

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 191

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico relativamente agli obblighi verso la parte assistita successivi alla rinuncia al mandato professionale, assunto con il gratuito patrocinio e, segnatamente, se in mancanza di nomina di nuovo difensore, permanga in capo all'avvocato il dovere di porre in essere attività difensive, nella specie osservazioni ad una CTU.

Il Consiglio

- Udita la relazione della Consigliera Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

Osserva

Appare opportuno richiamare qui di seguito i seguenti articoli del Codice Deontologico:

art. 12 - *Dovere di diligenza "L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale";*

art. 32 - *Rinuncia al mandato "1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia. 4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".*

art. 33 - *Restituzione di documenti 1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche*

provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice. 2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. 3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura".

L'art. 14 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - rubricato "Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni" recita: "1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente [omissis]".

Il diritto dell'avvocato di rinunciare al mandato è altresì riconosciuto dall'art. 85 c.p.c. "Revoca e rinuncia alla procura" e dall'art. 107 c.p.p. "Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore", mentre l'art. 1727 c.c. "Rinuncia del mandatario", secondo comma, prevede che la rinuncia al mandato "deve essere effettuata in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.";

La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 ottobre 2009, n. 21581, ha affermato che "effettuati gli adempimenti di legge, l'avvocato debba ritenersi esonerato da ogni ulteriore adempimento, eccezione fatta per l'obbligo residuo di comunicazione al cliente di ogni successivo avviso pervenuto presso il suo studio".

Sull'argomento il Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), con sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 ha stabilito che la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad

udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 56 del 25 maggio 2018, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione SS.UU. (pres. Spirito, rel. Oricchio), sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019).

Nel porre il quesito l'istante ha precisato di aver assunto il mandato con il Gratuito Patrocinio; in proposito occorre ricordare che la sopra citata disposizione dell'art. 14 L.P., al primo comma, opera una specifica deroga in materia di difesa d'ufficio e patrocinio dei meno abbienti sulla libertà di assunzione del mandato: *"Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico (omissis)"* così come l'art. 11 CDF, in coerenza con la legge professionale, prevede che *"L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla"* (comma 3), ugualmente *"L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi"* (comma 4); la funzione sociale e costituzionale, svolta dal difensore d'ufficio e dell'ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giustificano la diminuzione della discrezionalità nell'accettazione dell'incarico, tipica del carattere fiduciario del contratto d'opera professionale.

In proposito, nella vigenza del precedente Codice Deontologico, la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l'incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l'incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall'art. 11 del Codice Deontologico Forense. Né l'indicazione di "motivi di coscienza personale" da parte dell'avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei "motivi gravi e giustificati" che rendono legittimo il rifiuto del professionista Cass. civ. Sez. Unite, 02/04/2003, n. 5075 -rv. 561729).

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante debba attenersi alle disposizioni sopra richiamate e nelle stesse possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: artt. **11, 12, 32, 33 CDF** - art. **14 L.p.** - art. **85 c.p.c.** - art. **107 c.p.p.** - art. **1727 c.c.**; mandato - rinuncia - adempimenti - patrocinio a spese dello Stato